



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 77 del 11.11.2013

#### OGGETTO

Definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 205/2010. Approvazione Regolamento.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 04.11.2013</p> <p><b>F.to Ing. Sabino Germinario</b></p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 07.11.2013</p> <p>Dott. Giuseppe Di Biase in sostituzione</p> <p><b>F.to Dott. Samuele Pontino</b></p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 11.11.2013 vedi allegato</p> <p><b>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</b></p>

L'anno duemilatredecim, addì **undici** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	Si
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	No	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	Si
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	No	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 - ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni, ZANNOLFI Cosimo.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente**, pone in discussione il 4° punto avente ad oggetto: “Definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 205/2010. Approvazione Regolamento”.

**Il Presidente**, visto che nessun consigliere chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di deliberazione, che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Consiglieri assenti: n. 3 (Cristiani, Pellegrino, Imbrici)

Voti favorevoli: n. 13

Contrari: n. 9 (Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna).

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### *Premesso che:*

- l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 stabiliva la catalogazione dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, comma 2, del medesimo Decreto stabiliva che i comuni concorrevano alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevedeva che fosse demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specificava che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sarebbero stati definiti - entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto - i suddetti criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani;

- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevedeva che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997”* ovvero si doveva continuare ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 14 recante *“Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”*, prevedeva che tale nuovo tributo fosse istituito a copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

**Dato atto** che il Comune di Canosa di Puglia, già con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 93 del 12/04/2002 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Approvazione schema di Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed accessori”*, in ordine all'assimilabilità dei rifiuti speciali elencati al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale, ha deliberato di disporre del potere di assimilabilità, e che detto atto va ritenuto oggi superato dalla nuova normativa di settore;

**Considerato** che la potestà regolamentare in materia di criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali - ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 - compete allo Stato che, a tutt'oggi, non vi ha ancora provveduto e che - nelle more della emanazione del suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);

**Considerato, altresì**, che con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/BT n. 2 del 02/10/2013 è stato approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani - autorità competente per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati - tra le cui funzioni rientra, tra l'altro, *“l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e 4 del medesimo D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*;

**Dato atto** che, in virtù di quanto sopra precisato ed alla Luce del nuovo tributo introdotto dall'art. 14, comma I, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con Deliberazione della Giunta dell'ARO 2/BT n. 3 del 30/10/2013 è stato approvato in linea tecnica il Regolamento per l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ferma restando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere con proprio atto deliberativo all'approvazione del suddetto Regolamento, individuando nell'allegato prospetto A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani ed i relativi criteri quantitativi;

**Sentita** La 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tutela del Territorio in merito alla misura del coefficiente "potenziale di produzione" (Kd) per categoria produttiva da applicare per la determinazione dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, secondo quanto indicato nella Tabella 4a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in corrispondenza e al di sotto della quale i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani;

**Applicate** le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamati**

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visti** i pareri favorevoli di competenza espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:

- dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;

**Dato atto** che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ha apposto sulla proposta il visto di conformità del seguente tenore: "Proposta di Deliberazione di C.C., ad oggetto: " Definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del D. lgs. n.152/2006 così come modificato dal D.lgs. n.205/2010. *Approvazione Regolamento*".

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, rispettivamente, in ordine

alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo in data 4 novembre 2013 e del Dirigente del Settore Finanze in data 7 novembre 2013;

Richiamato quanto già dedotto nel proprio precedente visto di non conformità, datato 2 luglio 2013, sulla proposta di deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti” relativa alla definizione del modello organizzativo dell'ARO 2 Barletta Andria Trani nella forma dell'Unione dei Comuni, anziché della Convenzione, che si allega in copia, in quanto non rilevato in atti pubblicati e, pertanto, da ritenere non conosciuto nel suo contenuto;

Vista la deliberazione della Giunta dell'UNIONE DEI COMUNI “ARO 2 Barletta Andria Trani” n. 3 in data 30:10:2013, ad oggetto: *“Assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Proposta di regolamento”*, con la quale è stata approvata la proposta di regolamentazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani;

esprime visto di CONFORMITA' , sulla proposta di deliberazione di C.C., ad oggetto: “ Definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del D. lgs. n.152/2006 così come modificato dal D.lgs. n.205/2010. *Approvazione Regolamento*”, confermando le obiezioni sollevate in precedenza, per gli aspetti sopra descritti.

Tanto, per quanto di competenza.

Canosa di Puglia, li 11 novembre 2013

Il Segretario Generale  
dott. ssa Maria Teresa Oreste

Proposta di

Deliberazione di C.C. ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti”.

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 02.07.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i parerei favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 32 "Unioni di Comuni", comma 7, che recita: *"Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati"*.
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, il capo II "Disposizioni in materia di maggiori entrate", art. 14 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" il cui comma 1 recita: *"A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*; visti, altresì, il comma 2, che recita: *"Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo"*; il comma 8, che recita: *"il tributo è corrisposto in base a tariffa ...."*; il comma 35, che recita: *"Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è versato esclusivamente al comune....."*;
- la legge 24 marzo 2012 n. 27, recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" e, in particolare, l'art. 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", che, testualmente recita: *"1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: << Art. 3 bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio*

2012 *previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma.....>>*"; visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 25, che detta specifica disciplina in materia di affidamento di attività inerente la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

- La Legge Regionale 20.08.2012 n. 24, recante “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” e, in particolare, al Capo II “ Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati”, l'art. 8 “Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, comma 2, che recita: “*Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento*”; comma 3, che recita: “ *La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne, l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO).....*”;
- la Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24” e, in particolare, l'art. 4 “Modifiche all'art. 10 della l. r. n. 24/2012” che prevede che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale” con la quale è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, dalla quale si rileva che il Comune di Canosa di Puglia, insieme a quelli di Andria, Minervino Murge, Spinazzola, costituisce l'ARO 2 BAT;
- la deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2012 n. 2877, recante “L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni” con la quale, tra l'altro, è stato stabilito “*che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione ( Allegato1), che si intende così approvato*”;

- l'allegato 1 alla precitata deliberazione, recante “Modello di organizzazione dell'ARO e Schema di convenzione ex art. 30 D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. ii.”;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara la NON CONFORMITA' della proposta in oggetto, che non rispetta il modello organizzativo definito dalla Regione Puglia, giusta deliberazione di G. R. n. 2877/2012; viola i principi in materia di contenimento della spesa previsti dall'art. 9, comma 6, della legge n. 135 del 2012, prevedendo duplicazioni di organi (Segretario dell'Unione, Revisore,...) con riflessi sulla spesa pubblica.

Tanto, per quanto di competenza.

li, 02 luglio 2013

Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Teresa Oreste

P.S. Al momento della disamina, la proposta non recava in allegato il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000. (“Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”).”

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 13 favorevoli, n. 9 contrari (Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Pellegrino, Imbrici).

### ***Delibera***

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto:

1. di approvare l'allegato “A” recante il Regolamento per l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
2. di stabilire che il coefficiente “potenziale di produzione” (Kd) per categoria da applicare è quello minimo stabilito nella Tabella 4a (parte integrante del sopracitato allegato “A”) - allegata al D.P.R. 27 aprile 1999,n. 158- per i Comuni del Sud con popolazione superiore ai 5.000 ab.;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente del Settore Finanze, per gli adempimenti di propria competenza;
4. di dare atto che nessuna spesa diretta deriva a carico dell'Amministrazione comunale dall'adozione del presente provvedimento;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Diaferio, il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 9 voti contrari (Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri Cristiani, Pellegrino, Imbrici), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.





Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

**Il Presidente del Consiglio**

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

---

**SI ATTESTA**

**che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:**

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**

---

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

---

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**

---

---

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**